



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA
NUTRIZIONE
Ufficio 2

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 1

Regioni e Province Autonome di
Trento e Bolzano
Servizi Veterinari e Servizi di Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione
Associazioni di categoria (settori
produttivi tutti)

PEC

E p. c.

Segretariato Generale Ufficio 3
Sede

Italrap rpue.vet@esteri.it

ANMVI anmvi@pec.anmvi.it

FNOVI info@pec.fnovi.it

Oggetto: Brexit, preparazione per la fine del periodo di transizione - Esportazione di alimenti,
animali vivi e prodotti di origine animale

Con la presente si trasmettono alle parti interessate elementi di informazione utili al settore export di alimenti, animali vivi e prodotti di origine animale, per la fase di preparazione alla fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (UE).

In allegato è disponibile il documento "Border Operating Model" aggiornato in data 8 ottobre 2020 con il quale il Governo del Regno Unito dettaglia i principi guida sul funzionamento dei propri controlli frontaliери che a partire dal 1° gennaio 2021 recepiscono l'uscita della Gran Bretagna (GB) dal mercato unico UE.

A riguardo, si espongono di seguito i principali cambiamenti riguardanti i prodotti soggetti ai controlli Sanitari e Fitosanitari di competenza dello scrivente Ministero, così come categorizzati da UK:

- prodotti di origine animale (Product of Animal Origin - POAO)
- POAO soggetti a misure di salvaguardia
- prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi

- alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale (High-Risk Food and Feed Not of Animal Origin - HRFNAO)
- sottoprodotti di origine animale (ABP)
- animali vivi e prodotti germinali
- animali acquatici vivi per acquacoltura e a scopo ornamentale
- equini

Per tutte le categorie di prodotto sopra elencate si prevede l'implementazione di nuove procedure, in particolare **pre-notifica** e **certificazione sanitaria** (come Export Health Certificate o Certificato fitosanitario) con differenti termini di adozione (3 fasi: a partire da gennaio, aprile e luglio 2021) a seconda della tipologia del prodotto e del relativo rischio sanitario:

- ✓ Per i POAO fino ad aprile 2021 non saranno richieste nuove procedure.
- ✓ Per i POAO soggetti a misure di salvaguardia, le nuove procedure si applicheranno da gennaio 2021. In questa categoria rientrano i prodotti per i quali sono adottati o è possibile adottare misure di salvaguardia di emergenza con un preavviso molto breve per vietare o limitare l'introduzione di determinati prodotti da determinati Paesi a seguito di un focolaio di malattia o un problema di salute pubblica.
Informazioni sugli ultimi aggiornamenti riguardanti malattie e focolai che possono influenzare le importazioni nel Regno Unito sono reperibili al seguente link:
<https://www.gov.uk/guidance/imports-and-exports-of-animals-and-animal-products-topical-issues>
Ulteriori informazioni sul monitoraggio internazionale e britannico delle malattie degli animali sono reperibili al seguente link:
<https://www.gov.uk/government/collections/animal-diseases-international-monitoring>
- ✓ Per i prodotti della pesca e i molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano fino ad aprile 2021 non saranno richieste nuove procedure, sebbene siano previsti requisiti aggiuntivi già da gennaio 2021 in relazione a problematiche non sanitarie per le specie listate in CITES.
- ✓ Per gli alimenti e mangimi non di origine animale definiti ad alto rischio - High-Risk Food and Feed Not of Animal Origin (HRFNAO) si applicano i seguenti requisiti. Ad oggi, le autorità britanniche non hanno individuato requisiti per il riconoscimento di prodotti HRFNAO di origine Europea. Fino ad aprile 2021 UK riconosce come equivalenti le disposizioni in materia dettate dalla norma comunitaria e pertanto non saranno applicate nuove procedure per l'introduzione in GB di tali prodotti anche nel caso questi siano stati introdotti precedentemente in UE da un Paese Terzo.
- ✓ I sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (ABP) sono classificati ad alto o basso rischio. Verranno applicati i requisiti di importazione per ABP ad alto rischio da gennaio 2021. I nuovi requisiti di importazione per ABP a basso rischio non si applicheranno fino a luglio 2021 (Vedere specifiche sezioni del manuale, 1.2.3 e 3.2.3.).
- ✓ Da gennaio 2021, gli animali vivi e il materiale germinale esportati dall'UE in GB saranno soggetti a nuovi controlli. Questi includono la pre-notifica di importazione ed il certificato sanitario. Il requisito, per la maggior parte degli animali vivi e dei prodotti germinali, di entrata in GB attraverso un punto di ingresso stabilito tramite un posto di controllo frontaliero non sarà in vigore fino a luglio 2021 (vedere SEZIONE 3.2.4.).
- ✓ Gli animali acquatici vivi per acquacoltura e a scopo ornamentale esportati in GB dall'UE, da Gennaio 2021 saranno soggetti a nuovi controlli sulle importazioni in linea con regole per gli animali vivi. Questi includono il requisito per la certificazione sanitaria e la pre-notifica. Il requisito per la maggior parte degli animali acquatici vivi per acquacoltura e a scopo ornamentale, per l'ingresso in GB attraverso un punto di controllo frontaliero stabilito, non entrerà in vigore fino a luglio 2021 - vedere SEZIONE 3.2.4.
- ✓ Da gennaio 2021, gli equini esportati dall'UE in GB, saranno soggetti a controlli in linea con quelli degli animali vivi, come il requisito della certificazione sanitaria e della pre-notifica (vedere la SEZIONE 1.2.3). Questi requisiti non cambieranno fino a luglio 2021. Il requisito per gli equini per l'ingresso in GB attraverso un punto di controllo attraverso un posto di

controllo frontaliero stabilito non entrerà in vigore fino a luglio 2021 (vedere SEZIONE 3.2.4.).

- ✓ Per tutte le categorie di prodotto soggette a controlli Sanitari e Fitosanitari, a partire da luglio 2021, saranno applicate le nuove procedure che prevedono oltre alla pre-notifica ed alla certificazione sanitaria, anche regimi di controllo alla frontiera diversificati per tipologia di prodotto (es. controlli documentali, d'identità e fisici, ivi inclusa l'individuazione del BCP designato per l'introduzione di determinate categorie di alimenti).

L'impatto che tali cambiamenti avranno sul sistema Italiano di controlli e sulla certificazione sanitaria, saranno influenzati anche dagli sviluppi dell'accordo Brexit che potrà eventualmente dettagliare il grado di equivalenza dei requisiti sanitari UE con quelli richiamati nelle certificazioni sanitarie richieste dalle autorità competenti del Regno Unito. In assenza di un accordo, UK individuerà autonomamente tali requisiti.

Si raccomanda la più ampia diffusione della presente comunicazione e del documento allegato a tutte le parti interessate.

Seguiranno eventuali ulteriori aggiornamenti.

Ringraziando per la fattiva collaborazione si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE DGISAN

*Dott. Massimo Casciello

PER LA DIREZIONE GENERALE DGSAF

IL SEGRETARIO GENERALE

*Dott. Giuseppe Ruocco

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Allegato: Border Operating Model.pdf

Referenti

Nicola Santini – 06 59946774

E-mail n.santini@sanita.it

Anna Beatrice Ciorba – 0659946937

E-mail: ab.ciorba@sanita.it

Benedetta Cappelletti – 0659946977

E-mail: b.cappelletti@sanita.it

Andrea Accardo – 0659946926

E-mail: a.accardo@sanita.it